



D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
D.P.G.R. N. 435 del 20 novembre 2003

o=o=o=o=o=o=o

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27.02.2017

DELIBERA n. 35

Oggetto: Ricorso in Corte di Cassazione ASI Frosinone/Co.S.I.La.M. di Cassino: Determinazioni.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 16:00, presso la sede del Co.S.I.La.M., convocato con invito scritto nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio in persona e con l'intervento dei seguenti membri:

			Presente	Assente
Zola	Pietro	Presidente	X	
Mosillo	Francesco	Vicepresidente	X	
Satini	Umberto	Membro	X	
Pigliacelli	Marcello	Membro C.C.I.A.A. Frosinone		X
Di Carlo	Renato	Membro della Regione Lazio	X	


			Presente	Assente
Di Pucchio	Antonella	Presidente		X
Carnevale	Paola	Membro		X
Verrelli	Loreto	Membro	X	

Nella presente deliberazione assume le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Franco Moscone, come da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 162 dell'11.11.2014 e n. 130 del 30.07.2015.

Constatato il numero legale dei partecipanti per la validità del presente atto, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto, inserito nell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare. Assiste alla seduta il Direttore Generale, avv. Annalisa D'Aguanno.

Ufficio Legale
Dott.ssa Rocca Capraro

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602





D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista:

- la delibera n. 30 del 03.03.2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. incaricava l'avv. prof. Sandro Amorosino del Foro di Roma, a rappresentare e difendere il Co.S.I.La.M. nelle fasi stragiudiziali e giudiziali nella controversia contro la Regione Lazio ed il Consorzio ASI di Frosinone circa i mancati trasferimenti di beni ed infrastrutture dall'ASI di Frosinone al Co.S.I.La.M. di Cassino.

Vista:

- la lettera di messa in mora redatta dall'avvocato incaricato in data 03.04.2014, nella quale egli intimava alla Regione Lazio di adottare entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, idoneo provvedimento per il trasferimento dei beni patrimoniali, con l'avvertimento che in mancanza avrebbe adito l'autorità giudiziaria competente.

Visto:

- il provvedimento emesso dalla Regione Lazio in data 09.05.2014, nel quale la stessa, partendo dalle conclusioni manifestate dalla Commissione Regionale del 2007 nella relazione conclusiva, stabiliva: *" Si invitano, pertanto, gli Enti interessati ad attenersi alle indicazioni fornite in merito dalla predetta Commissione, stante già il fattivo ed oneroso interessamento dell'Amministrazione Regionale sugli specifici fatti oggetto dell'atto di diffida sopra menzionato. Si sottolinea, inoltre, che la Regione Lazio, non avendo mai avuto la proprietà dei beni in argomento e svolgendo una semplice attività di vigilanza e controllo solo per gli aspetti puramente amministrativi, come previsto dalla legge 29 maggio 1997 n.13 " Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale", non ha poteri di gestione dei beni in argomento. Si auspica, pertanto, che i due Enti possano finalmente addivenire ad accordi consensuali senza la necessità di adire le vie legali"*.

Visto:

- il ricorso proposto dal Co.S.I.La.M., rappresentato e difeso dal prof. avv. Sandro Amorosino, dinanzi al TAR del Lazio contro la Regione Lazio ed il Consorzio ASI di Frosinone al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di cui innanzi e di ogni altro atto non conosciuto al riguardo.


Vista:

- la sentenza emessa dal TAR del Lazio, Sez. I ter, n. 239/2016, nella quale i Giudici di prime cure statuivano che la *"controversia non necessitava di ulteriori illustrazioni orali, essendo stata più che ampiamente sviscerata nelle molteplici memorie scritte, presentate da ciascuna delle parti"* e dichiarava il ricorso *"inammissibile per difetto di giurisdizione"*, sulla base delle affermazioni avanzate dalla Regione Lazio del seguente tenore *"non essere proprietaria dei beni richiesti e, quindi, di non poterne disporre, va rilevato che la questione verte sulla proprietà dei beni infrastrutturali insistenti sul territorio laziale di competenza dei due consorzi e, pertanto, la giurisdizione compete al giudice ordinario"*;

- la deliberazione n. 12 del 15.02.2016, nella quale il Consiglio di Amministrazione riteneva necessario proporre Appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio, Sez. I ter, n. 239/2016, e pertanto, affidava incarico legale al prof. Avv. Sandro Amorosino, già difensore del Consorzio in primo grado, per proporre appello

Ufficio Legale
Dott.ssa Rocca Capraro

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602





D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

avverso la sentenza in questione e rappresentare e difendere il Co.S.I.La.M. dinanzi al Consiglio di Stato, riconoscendogli la somma di € 2.500,00 (*duemilacinquecento/00*) a titolo di rimborso spese senza null'altro a pretendere ad alcun titolo e, di concordare il compenso con successivo e separato atto deliberativo in caso di esito positivo del giudizio.

Vista:

- la sentenza emessa dal Consiglio di Stato n. 3156/2016, nella quale la Sez. V accoglieva il ricorso di impugnazione presentato dal Co.S.I.La.M. ritenendo sussistere, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo grazie all'oggetto del suddetto ricorso, quale "*esercizio di un potere amministrativo autoritativo riferibile alla Regione appellata, ex art. 139 d.P.R. n. 218 - 1978, correlato alla decisione di istituire il Co.S.I.La.M. ed alla potestà della Regione di assegnare i beni in questione realizzati con fondi CASMEZ ai due Consorzi ASI. Ritenuto sussistente l'interesse strumentale del Consorzio ricorrente in primo grado all'annullamento della decisione negativa della Regione, la quale ha precluso la successiva attività regionale relativa alla possibile assegnazione della titolarità dei beni oggetto del giudizio*";
- la deliberazione n. 122 del 29.07.2016 nella quale il Consiglio di Amministrazione del Co.S.I.La.M. affidava all'avv. Sandro Amorosino, già difensore del Consorzio nella stessa controversia, ed all'avv. Valentina Amorosino, dello stesso studio legale Amorosino, l'incarico di rappresentare e difendere il Co.S.I.La.M. nel prosieguo del giudizio di riassunzione dinanzi al TAR del Lazio al fine di addivenire ad una decisione definitiva della controversia in questione, riconoscendoli un compenso professionale di € 7.000,00 (*settemila/00*) oltre oneri di legge, comprensivo del costo del giudizio.

Vista:

- la nota inoltrata dall'avv. Sandro Amorosino, in data 21.02.2017 prot. n. 800, nella quale il difensore comunicava di aver ricevuto notifica del ricorso promosso dal Consorzio ASI di Frosinone dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza di secondo grado emessa dal Consiglio di Stato, allegando l'atto in questione.

Considerato:


- che l'art. 370 del c.p.c., dedicato al controricorso per Cassazione, prevede che "*La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli articoli 365 e 366, in quanto è possibile. Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato*".

Vista:

- la nota inoltrata all'avv. Sandro Amorosino in data 22.02.2017 prot. n. 821 nella quale "*in relazione alla Sua nota del 21.02.2017 prot. n. 800, ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione al fine di resistere al ricorso promosso dal Consorzio ASI di Frosinone avverso la sentenza di secondo grado emessa dal Consiglio di Stato circa i mancati trasferimenti di beni ed infrastrutture dall'ASI di Frosinone al Co.S.I.La.M. di*

Ufficio Legale
Dott.ssa Rocca Capraro

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602





D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

Cassino, essendo Lei difensore in tutti i gradi di giudizio e, dunque, perfettamente a conoscenza della materia del contendere, con la presente Le comunico che porterò all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, nella seduta consiliare prevista per il giorno 27 febbraio c.a., la proposta di delibera riguardante il conferimento di incarico a Sua favore e pertanto, essendo necessario definire il relativo compenso professionale, Le propongo il medesimo onorario convenuto per il giudizio di riassunzione. Al fine di consentire il rispetto dei termini processuali di cui all'art. 370 c.p.c., si resta in attesa di un cortese e celere riscontro. L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti";

- la nota di riscontro inoltrata dall'avv. Sandro Amorosino in data 27.02.2017, prot. n. 900, nella quale egli comunica il suo compenso professionale per il giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione per € 10.000,00 (comprese le spese) più Iva e C.p.a..

Considerato:

- che l'avvocato Sandro Amorosino è stato già consulente del Co.S.I.La.M. durante la fase stragiudiziale nel caso *de quo* nonché difensore in tutti i gradi di giudizio e pertanto, risulta essere perfettamente a conoscenza della materia del contendere.

Visto:

- il parere favorevole espresso dal Direttore Generale, avv. Annalisa D'Aguanno, ai sensi dello Statuto Consortile, art. 24, comma 5.

Dato atto:

- che la premessa di cui innanzi costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

con votazione favorevole ed all'unanimità,

Delibera

- di prendere atto della nota inoltrata dall'avv. Sandro Amorosino in data 21.02.2017 prot. n. 800, nella quale il difensore comunicava di aver ricevuto notifica del ricorso promosso dal Consorzio ASI di Frosinone dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza di secondo grado emessa dal Consiglio di Stato, allegando l'atto in questione;


- di prendere atto della nota inoltrata all'avv. Sandro Amorosino in data 22.02.2017 prot. n. 821;

- la nota di riscontro inoltrata dall'avv. Sandro Amorosino in data 27.02.2017, prot. n. 900, nella quale egli comunica il suo compenso professionale per il giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione per € 10.000,00 (comprese le spese) più Iva e C.p.a.;

- di prendere atto dell'art. 370 c.p.c. secondo il quale "La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso..... Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato";

Ufficio Legale
Dott.ssa Rocca Capraro

COSILAM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Uffici: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602





D.P.G.R. LAZIO n. 435 del 20/11/2003
Ente Pubblico Economico
(art. 36 L. n. 317 del 05/10/1991 art. 2 L.R. 29/05/1997, n. 13)

- di prendere atto di come l'avv. Sandro Amorosino sia stato già consulente del Co.S.I.La.M. durante la fase stragiudiziale nonché difensore in tutti i gradi di giudizio *de quo* e pertanto, risulta essere perfettamente a conoscenza della materia del contendere;
- di affidare l'incarico all'avvocato Sandro Amorosino del Foro di Roma di rappresentare e difendere il Co.S.I.La.M. nel giudizio promosso dal Consorzio ASI di Frosinone dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza di secondo grado emessa dal Consiglio di Stato;
- di non avvalersi delle procedure di selezione di cui al Regolamento degli incarichi esterni adottato dal Co.S.I.La.M. per la scelta del difensore, in quanto l'avvocato Amorosino ha già assistito il Consorzio in tutte i gradi di giudizio e dunque, risulta perfettamente a conoscenza della materia del contendere;
- di riconoscere all'avvocato Sandro Amorosino il compenso professionale di € 10.000,00 (compreso di spese) oltre Iva e C.p.a.;
- di dare mandato al Presidente, Pietro Zola, nella Sua qualità di rappresentante legale dell'ente, a sottoscrivere la convenzione di incarico professionale riconoscendo al difensore il compenso professionale di € 10.000,00 (compreso di spese) oltre Iva e C.p.a.;
- di dare mandato al Presidente, Pietro Zola, nella Sua qualità di rappresentante legale dell'ente, a sottoscrivere procura *ad litem* in favore dell'Avv. Sandro Amorosino del Foro di Roma, al fine di resistere nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso dal Consorzio ASI di Frosinone avverso la sentenza di secondo di grado emessa dal Consiglio di Stato;
- di dare mandato all'Ufficio legale del Co.S.I.La.M. di predisporre la convenzione di incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio *de quo* alle condizioni economiche di cui innanzi;
- di imputare la spesa al capitolo 30 del Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2017;
- di rendere la presente immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
Franco Moscone

IL DIRETTORE GENERALE
Annalisa D'Aguanno



IL PRESIDENTE
Pietro Zola

Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Annalisa D'Aguanno



Ufficio Legale
Dott.ssa Rocca Capraro

COSILAM – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale
Sede Legale: Palazzo Municipale di Cassino, Piazza A. De Gasperi, 1 - 03043 Cassino (FR)
Ufficio: Strada Provinciale 276, Località Volla - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
Telefono: 0776.22699/313873 - Fax: 0776.329227
E-mail: info@cosilam.it - Sito web: www.cosilam.it
P.I. 02403190602 C.F. 02403190602